

**Allegato 3 al REGOLAMENTO D'ISTITUTO**  
**Misure per la prevenzione e il contrasto di bullismo, cyberbullismo e ogni forma di discriminazione**

(Ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n.71 e nel rispetto dei documenti MIUR 27 ottobre 2017)

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 15/05/2018

VISTA la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”,

VISTO il Documento MIUR 27 ottobre 2017: Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

VISTO il Documento MIUR 27 ottobre 2017, recante le Linee Guida Nazionali. Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione

Il Regolamento D'istituto viene integrato e aggiornato come segue.

Premesso che il legislatore ha inteso disciplinare il problema del bullismo informatico con strumenti prevalentemente educativi basati, più e prima che su sanzioni, sulla diffusione e sulla consapevolezza tra gli adolescenti della gravità di comportamenti spesso assunti con leggerezza, il presente provvedimento si pone non solo come strumento di prevenzione e contrasto di fenomeni di violenza e di discriminazione aggravatisi con velocità di diffusione in relazione al crescente utilizzo dei mezzi di comunicazione informatici da parte dei giovani, ma anche come strumento di tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di condotte illecite.

E' opportuno fornire, in primo luogo, la definizione giuridica di bullismo e cyberbullismo:

a) per bullismo si intende qualunque forma di violenza e intimidazione reiterata da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Il bullismo può assumere forme differenti, può essere di tipo fisico (atti aggressivi diretti, schiaffi, calci, pugni), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale, può essere verbale di tipo diretto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare) o indiretto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni,) o sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo).

b) per cyberbullismo (o bullismo informatico) si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali a danno di altri studenti, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia dello studente il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un compagno o un gruppo di compagni ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

La principale differenza attiene essenzialmente alla modalità di espressione della condotta illecita. Nel bullismo informatico, difatti, la condotta aggressiva, anziché attraverso forme di prepotenza o di violenza individuale o di gruppo, si impone sulla vittima e in danno alla stessa attraverso abilità e competenze acquisite nelle nuove tecnologie (pc, smartphone ...) con l'intento prevalente di umiliare la dignità, di molestare, di danneggiare, di svalutare e isolare, di disprezzare un'altra persona o un gruppo di persone prese di mira, perseguitando la vittima o le vittime mediante messaggi, divulgazione di informazioni o di riprese video.

### Soggetti e azioni affidate all'Istituzione scolastica

#### L'ISTITUTO SCOLASTICO

- promuove l'educazione all'uso consapevole della rete e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante progetti mirati inseriti nel PTOF

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- salvo che il fatto costituisca reato, qualora venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti, e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

## IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- coordinatore delle iniziative scolastiche, promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo anche in collaborazione con altre scuole, con gli enti locali, con i servizi territoriali, con gli organi di polizia, con associazioni e centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio

## IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- promuove e progetta nel PTOF scelte didattiche ed educative per la prevenzione dei fenomeni

## IL CONSIGLIO DI CLASSE

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e propone iniziative/attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

## IL DOCENTE

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione concernenti il rispetto delle norme di convivenza civile e l'uso responsabile di Internet.

## GLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli; vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- partecipano alle iniziative informative promosse dall'istituto;
- ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito atti persecutori può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media una istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore

## GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.
- apprendono le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- rispettano il divieto, durante lo svolgimento delle attività didattiche o comunque all'interno della scuola, di acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente e dei compagni. La

divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

## I COLLABORATORI SCOLASTICI

- Vigilano sui comportamenti tenuti dagli alunni in ambito scolastico e riferiscono tempestivamente al Dirigente Scolastico sui fatti di cui sono a conoscenza.

## Art. 1 MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

- La reiterata violenza fisica (atti aggressivi diretti, schiaffi, calci, pugni), e/o psicologica o l'intimidazione di un singolo o del gruppo
- Il voluto danneggiamento delle cose altrui e il furto intenzionale con intenti intimidatori
- Reiterate aggressioni verbali, sia in pubblico che in privato, di tipo diretto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare) o indiretto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni).
- L'isolamento intenzionale o l'esclusione della vittima dal gruppo.

Rientrano nel cyberbullismo

- Aggressioni e/o molestie on line nelle quali si fa uso di un linguaggio violento, volgare o offensivo
- Invio di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arrivi a temere per la propria incolumità.
- Pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet) di pettegolezzi e notizie false, di commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Registrazione di confidenze e dati personali raccolti all'interno di un ambiente privato e diffusi integralmente in un blog pubblico senza consenso.
- Creazione di gruppi "contro" su social network per prendere di mira qualcuno

- Furto di e-mail, di profili, di identità digitale o di messaggi privati per poi renderli pubblici allo scopo di screditare la vittima
- Estromissione intenzionale da gruppi social
- Diffusione informatica di messaggi o di immagini denigratorie o a sfondo sessuale

## Art. 2 SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari applicabili per le singole fattispecie di infrazioni al Regolamento sono elencate nell'Allegato 2.

Nel caso del bullismo, la reiterazione del comportamento illecito costituisce un'aggravante.

Tutti i provvedimenti disciplinari si ispirano al principio educativo in base al quale la sanzione irrogata deve prevedere anche comportamenti attivi di natura riparatoria-risarcitoria e tendere ad una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e sono inflitte secondo il principio della gradualità.

Le sanzioni possono essere tramutate in servizio reso alla comunità scolastica secondo quanto deciso dall'organo competente.

A seconda della gravità dell'infrazione commessa, gli organi deputati a comminarla sono rispettivamente:

- a. Dirigente Scolastico
- b. Consiglio di Classe
- c. Consiglio d'Istituto

Roma, 15 maggio 2018